

La raccolta dei prodotti del sottobosco: profili pubblici e privati

Ettore Casadei *

SOMMARIO

1. Premessa.
2. Disciplina pubblicistica.
 - 2.1. Aspetti igienico-sanitari.
 - 2.2.1. Tutela ecologico-ambientale: considerazioni generali.
 - 2.2.2. *Segue*: misure specifiche.
3. Norme che incidono sui rapporti privati.
 - 3.1. L'ipotesi dell'uso civico.
 - 3.2.1. L'appartenenza dei frutti spontanei al *dominus*.
 - 3.2.2. Il costume sociale di raccolta su fondi altrui.
 - 3.2.3. Leggi regionali e provinciali e fonti minori.
 - 3.3. Disciplina in materia di tartufi.

1. *Premessa.*

A un primo approccio, la raccolta dei prodotti del sottobosco può sembrare argomento di scarso interesse. E nello stesso senso potrebbe ricordarsi che negli scritti giuridici e nelle raccolte di giurisprudenza compare molto raramente ed è oggetto di scarsa attenzione.

Ma un'osservazione più attenta e meno superficiale rivela l'esistenza di questioni di grande rilievo, che toccano punti cruciali dell'ordinamento.

L'indagine da svolgere in questa sede non potrà essere completa. Molte, infatti, sono le fonti da prendere in considerazione e, per semplicità, converrà limitarsi alle leggi nazionali e regionali, certo più importanti e più facilmente accessibili, salvo qualche rapido riferimento di carattere generale a disposizioni di livello inferiore.

* Prof. straordinario di Diritto agrario nell'Università di Bologna.

Numerosi, inoltre, e di varia natura sono gli interessi in gioco. In particolare, quasi nessuna attenzione potrà dedicarsi al profilo igienico-sanitario, che da solo meriterebbe apposita considerazione (si pensi, ad esempio, al *corpus* delle leggi 6 gennaio 1931, n. 99, 30 ottobre 1940, n. 1724 e 9 ottobre 1942, n. 1421, contenenti la disciplina rispettivamente della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali, della raccolta e vendita della camomilla e della raccolta e commercio della digitale). Si terrà conto, invece, più compiutamente, di altri profili pubblicitistici come quello, oggi particolarmente sentito, della tutela ambientale. E rilievo centrale assumerà l'esame degli aspetti privatistici dell'appartenenza dei frutti spontanei e della legittimazione alla raccolta sui terreni altrui. Si tratta di problemi antichi che occorre riconsiderare alla luce delle numerose norme dettate recentemente in materia.

2. *Disciplina pubblicitica.*

2.1. Dell'esistenza di un importantissimo profilo igienico-sanitario si è detto. Esso assume ruolo centrale nelle leggi sopra richiamate, che hanno come intento non già di legittimare gli atti di raccolta in sede privatistica, componendo il potenziale conflitto tra proprietario della terra e raccoglitore, quanto piuttosto di regolarli in sede pubblicitica, relativamente all'autorizzazione necessaria, ai modi e ai tempi per il loro compimento, nonché di disciplinare l'utilizzazione e la commercializzazione del prodotto, il tutto allo scopo precipuo di tutelare la pubblica salute e le aspettative dei consumatori e di realizzare la protezione e la valorizzazione della flora officinale.

L'importanza degli aspetti igienico-sanitari emerge anche nella disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (legge 16 dicembre 1985, n. 752, che sostituisce con varie modifiche ed espressamente abroga la precedente legge 17 luglio 1970, n. 568). A parte le disposizioni sulla conservazione e la commercializzazione del prodotto, è significativa la necessità di un esame di idoneità per poter praticare la raccolta (art. 5). La verifica delle capacità dei raccoglitori serve pure allo scopo di non depauperare la produttività delle zone tartufigene, ma evidente ci pare anche l'esigenza di immettere sul mercato beni idonei al consumo.

2.2.1. Il controllo sulle capacità dei raccoglitori emerge pure, in varia forma, nelle numerose leggi regionali in materia, quando venga in considerazione la raccolta di prodotti che possono recare danno alla salute dei consumatori. Ma ci pare innegabile che in tali leggi la preoccupazione preminente sia quella della tutela ecologico-ambientale.

I provvedimenti sono numerosi * e presentano vari punti comuni.

Il legislatore vuole evitare che raccolte senza limiti e senza regole compromettano la sopravvivenza di determinate specie vegetali molto rare, e impoveriscano il patrimonio naturale complessivamente inteso. Si ha dunque duplicità di tutela. Da un lato l'attenzione è specificamente rivolta alla conservazione di determinati tipi, dall'altro si vuole evitare che l'eccessivo depauperamento delle spe-

* A quanto risulta, come prima in ordine di tempo può richiamarsi la legge della Valle d'Aosta, 8 novembre 1956, n. 6 (Norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta), legge oggi superata da norme successive e che nel suo stesso titolo mostra la preminenza dell'intento protezionistico. Giova ricordare i provvedimenti oggi in vigore (salvo qualche omissione che la complessità della legislazione regionale non ci consente di escludere in modo assoluto), seguendo l'ordine alfabetico delle regioni. Il richiamo, naturalmente, è limitato alle leggi specificamente riferite alla materia in oggetto e non tiene conto di quelle riguardanti esclusivamente la vegetazione arborea o di più generale contenuto ecologico-ambientale: Abruzzo, 11 settembre 1979, n. 45, Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo; Basilicata, 21 giugno 1984, n. 17, Disciplina della raccolta dei funghi; Emilia-Romagna, 24 gennaio 1977, n. 2, Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco (modificata con legge 11 maggio 1981, n. 13); Friuli-Venezia Giulia, 3 giugno 1981, n. 34, Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78; Lazio, 19 settembre 1974, n. 61, Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea; Liguria, 30 gennaio 1984, n. 9, Norme per la protezione della flora spontanea; 3 maggio 1985, n. 30, Disciplina della raccolta dei funghi spontanei; Lombardia, 27 luglio 1977, n. 33, Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica (integrata e modificata con leggi 6 giugno 1980, n. 71, 18 maggio 1983, n. 42 e 27 maggio 1987, n. 18, nella legge del 1977 la parte che interessa è particolarmente il titolo V (contenente tutela della flora spontanea); Marche, 30 dicembre 1974, n. 52, Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali; 14 dicembre 1982, n. 46, Norme per la tutela e la valorizzazione dei funghi epigei e dei tartufi; Molise, 25 ottobre 1982, n. 22, Disciplina della raccolta dei funghi e dei tartufi; Piemonte, 2 novembre 1982, n. 32, Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale (modificata e integrata dalla legge 21 giugno 1984, n. 29; nella legge del 1982 interessano particolarmente i capi I, II e IV del titolo III, contenenti rispettivamente tutela della flora spontanea, raccolta dei prodotti del sottobosco e norme particolari); 29 agosto 1986, n. 37, Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi (con abrogazione dell'art. 24 della citata legge n. 32 del 1982 e successive modificazioni ed integrazioni); Toscana, 8 novembre 1982, n. 82, Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell'ambiente naturale; Bolzano, 28 giugno 1972, n. 13, Norme per la protezione della flora alpina; Trento, 25 luglio

cie più ricercate abbia ripercussioni negative sull'intero *habitat* naturale in cui esse vivono. Il turbamento dell'equilibrio spontaneamente realizzatosi in natura, infatti, può avere una lunga catena di conseguenze nefaste.

La valutazione complessiva dell'intero sistema si afferma sempre più con la maturazione della sensibilità ambientalistica, e non mancano riferimenti anche alla fauna minore, che costituisce certamente un elemento importante del sottobosco e dell'equilibrio naturale del bosco; né mancano provvedimenti di portata generale che considerano congiuntamente i vari oggetti di tutela.

La salvaguardia dell'ambiente non può essere riferita ai soli profili naturalistici, in quanto presenta conseguenze ulteriori di notevolissimo peso. Basterà richiamare i riflessi sulla stabilità del territorio e sulla preservazione degli insediamenti umani dai danni delle avversità atmosferiche e delle calamità in genere, nonché i riflessi sui valori paesaggistico-culturali e sulle potenzialità turistiche di intere zone. In sintesi, conviene ricordare che la condizione dell'ambiente ha grandi conseguenze economico-sociali, che certo hanno avuto la loro importanza nella formazione delle leggi in esame.

Degli aspetti economici non manca infine una considerazione diretta, con riguardo al valore dei prodotti del sottobosco e alla loro utilizzazione come strumento di integrazione dei redditi dei residenti, e così si spiegano anche varie disposizioni volte alla valorizzazione della produzione. Ma, per quanto rilevante, questo problema ci pare resti in posizione subordinata e, per parte nostra, potremo richiamarlo insieme con quelli privatistici dell'appartenenza dei frutti spontanei e dell'accesso ai fondi altrui per la raccolta. In quella sede si prenderanno in considerazione i vari riferimenti specifici alla legittimazione alla raccolta contenuti nelle leggi regionali, mentre apposite valutazioni dovranno riservarsi alla ricor-

1973, n. 17, Protezione della flora alpina; 25 luglio 1973, n. 18, Norme per la disciplina della raccolta dei funghi; Bolzano, 12 dicembre 1984, n. 19, Disciplina della raccolta dei funghi e tutela degli ecosistemi vegetali; Umbria, 11 agosto 1978, n. 40, Norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea; 27 giugno 1983, n. 21, Nuova disciplina per la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei; Valle d'Aosta, 31 marzo 1977, n. 16, Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore (modificata e integrata dalla legge 10 gennaio 1985, n. 4); 31 marzo 1977, n. 17, Protezione della flora alpina (modificata e integrata dalle leggi 15 gennaio 1982, n. 2 e 10 gennaio 1985, n. 4); Veneto, 15 novembre 1974, n. 53, Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi (modificata dalla legge 6 agosto 1987, n. 42).

data legge nazionale sui tartufi che, per le proprie peculiarità, merita un posto a sé nel quadro della disciplina della materia.

2.2.2. Così chiariti gli intenti che sono alla base dei provvedimenti in esame, converrà ricordarne i contenuti salienti.

Generali sono le disposizioni volte ad imporre limiti quantitativi di raccolta, più o meno intensi a seconda della rarità e quindi della necessità di tutela delle varie specie, per molte delle quali si stabiliscono anche divieti assoluti. Vi sono inoltre norme volte ad impedire modalità di raccolta rovinose, tali cioè da deturpare l'ambiente e da danneggiarlo al di là di ciò che viene ad esso sottratto con l'atto di raccolta.

Numerose ed incisive sono poi le sanzioni, che giungono spesso alla confisca amministrativa del prodotto, con la previsione anche di utilizzazioni con finalità sociali. Frequente attenzione è rivolta inoltre all'individuazione dei soggetti incaricati dell'osservanza della legge, fra i quali spesso si annoverano, accanto a titolari di funzioni pubbliche, agenti giurati.

Quanto ai limiti quantitativi di raccolta, deve anche ricordarsi come normalmente si consenta, con apposite autorizzazioni, quella diretta a scopi didattici e scientifici. Viene ammessa anche quella di piante oggetto di coltivazione, salve le disposizioni relative alla documentazione della loro provenienza. Vi è infine il problema dell'esistenza di piante protette in terreni utilizzati per la produzione di altre colture o per lo sfalcio di erbe per il bestiame. In questi casi l'esigenza di procedere alle operazioni colturali e di sfalcio secondo le regole della razionalità economica, impedisce la realizzazione della tutela ed è del tutto naturale, anche se forse non del tutto superfluo, che tali operazioni siano espressamente consentite. Meno naturale invece è che molte eccezioni ai limiti quantitativi di raccolta siano stabilite a favore dei proprietari o degli altri aventi diritto sui terreni. Infatti, l'esigenza di salvaguardare da estinzione o da ulteriore rarefazione specie in pericolo, o di impedire degradazioni ambientali causate da raccolte eccessive, non può arrestarsi dinanzi alla titolarità del diritto dominicale o di godimento dei terreni, quando neppure vi sia la giustificazione dell'esecuzione delle normali operazioni colturali.

Disposizioni di questo tipo probabilmente sono sintomo di scelte politiche volte a non scontentare eccessivamente soggetti insediati su terreni normalmente marginali, per i quali la raccolta di

prodotti spontanei può rappresentare apprezzabile integrazione di reddito. Né può sottacersi, come possibile spiegazione, una certa dose di realismo, poiché non è facile controllare l'attività dei proprietari e degli aventi godimento della terra e così irrogare le sanzioni in caso di violazione di divieti.

3. Norme che incidono sui rapporti privati.

3.1. Occorre in primo luogo sgombrare il campo dall'ipotesi particolare, per la quale la situazione è sufficientemente chiara, in cui la raccolta di prodotti spontanei del sottobosco costituisca oggetto di diritti di uso civico. Si tratta di ipotesi particolare, perché caratterizzata dalla determinatezza sia degli utenti, sia dei luoghi nei quali il diritto viene esercitato, come tale nettamente distinta dalla pratica di raccolta fatta da terzi indeterminati su terreni parimenti indeterminati. Quest'ultima è in realtà la prassi corrente, e rappresenta la stragrande maggioranza dei casi, mentre le raccolte riconducibili alla legge sugli usi civici costituiscono fenomeno non troppo frequente e complessivamente di scarsa importanza. Conviene comunque darne conto.

Come è noto, gli usi civici sono diritti di godimento spettanti ad una collettività di persone, di solito determinate dall'appartenenza ad un medesimo comune, ad una frazione o ad un'associazione, su beni di terzi, o del comune o dell'associazione stessa. La spettanza e l'esercizio del diritto sono regolati dagli antichi statuti comunali, dagli statuti delle associazioni, dagli atti di concessione, più spesso da antiche consuetudini. Secondo l'opinione prevalente, il diritto ha natura reale; la migliore dottrina lo qualifica inoltre come diritto soggettivo privato e ne ritiene titolare l'utente singolo come necessaria conseguenza della sua qualità di appartenente alla collettività organizzata. Il diritto ha i caratteri dell'inalienabilità ed il contenuto più vario, talora rispondente a necessità per i bisogni della vita, altre volte con prevalente carattere e scopo di industria, secondo la fondamentale distinzione fra usi essenziali e utili che l'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che costituisce il provvedimento essenziale in argomento, prospetta con ampie ed interessanti esemplificazioni.

Accanto agli usi essenziali e utili, sulla base del citato art. 4 (parte finale dell'ultimo comma), la dottrina pone la categoria degli usi civici minori.

Secondo la norma richiamata, agli effetti della legge del 1927 non sono comprese fra gli usi civici le « consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura », delle quali gli utenti rimarranno nell'esercizio finché non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario. E l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della legge del 1927 (r.d. 26 febbraio 1928, n. 332) aggiunge che qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine, si procederà alla loro liquidazione a norma della legge quando diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

Viste le locuzioni generiche usate, è evidente come possa ricomprendersi in tali norme la raccolta di prodotti del sottobosco mentre, per converso, non mi pare da escludere la possibilità di annoverare tale raccolta, specie per i prodotti di più alto valore, fra gli usi utili, in particolare fra i « diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio » di cui, esemplificando gli usi utili, parla il ricordato art. 4 della legge.

Se così è, nella materia degli usi civici, per quanto ci riguarda, sembra possibile distinguere tre ipotesi. La prima è quella dell'uso utile, in cui la raccolta assume la sistematicità e l'organizzazione occorrenti per dar vita ad un commercio del prodotto, sia pure di modeste dimensioni, mentre la seconda e la terza, accomunate dalla mancanza di tali caratteristiche, si distinguono per il fatto che il diritto nell'una è fondato su titolo, e nell'altra soltanto su consuetudine.

È da segnalare, come dato comune a tutte le ipotesi, la possibilità degli utenti, eventualmente anche contro la volontà o nell'inerzia del proprietario del terreno gravato, di affermare e tutelare il loro diritto come esclusivo nei confronti di terzi che vogliano trarne vantaggio, pur non facendo parte del gruppo cui il diritto compete. Ciò è indubbio quando si tratti di uso civico, ma deve ammettersi anche nelle altre ipotesi, quale che sia la loro natura giuridica, giacché la legge assicura una precisa tutela agli utenti affermando che essi rimarranno nell'esercizio dei diritti nascenti dalle consuetudini, finché non diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

Nei casi in esame, dunque, la raccolta spetta ai titolari dell'uso o dei diritti nascenti da consuetudine, ad esclusione di ogni altro. Si tratta però di vedere fino a quando, e su questo punto le tre

ipotesi indicate presentano sorte diversa. Se si tratta di usi utili, valgono le norme generali per la liquidazione degli usi civici, sia per l'impulso alla liquidazione, sia per la procedura e per l'esito, nessuna peculiarità potendosi ravvisare per il nostro argomento.

Quanto alle altre ipotesi, occorre distinguere. Se la raccolta è fondata su titolo, si applicheranno le norme sulla liquidazione, quando essa diventi incompatibile con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario. In mancanza di titolo, ove ricorra l'indicata condizione di incompatibilità, la raccolta dovrà automaticamente cessare, senza procedura di liquidazione e senza compenso. In questo caso la legge fa dipendere la vitalità della consuetudine dalla volontà del proprietario del fondo gravato, o meglio, dalla concreta realizzazione da parte sua di certe condizioni obiettivamente previste e valutabili. In mancanza di tale realizzazione, gli utenti potranno chiedere tutela presso l'autorità giudiziaria ordinaria. Dunque siamo di fronte ad un diritto soggettivo pieno, ma di durata precaria, la cui cessazione resta sottoposta al controllo del giudice solo eventualmente e successivamente, anziché in via necessaria e preliminare, e ciò realizza un'economia di attività processuali giustificata anche dalla scarsa consistenza economica dei diritti in questione. La situazione è diversa quando la raccolta è fondata su titolo, e la presenza di questo offre almeno un principio di giustificazione al necessario esperimento della procedura.

3.2.1. Punto centrale dei profili privatistici della materia e di tutta la nostra indagine è quello dell'appartenenza dei prodotti spontanei del sottobosco. Al riguardo dobbiamo tener conto di alcune fondamentali disposizioni del codice civile, poste all'inizio del libro terzo, nella disciplina « Dei beni in generale » (così infatti si intitola il capo primo del titolo primo del libro sulla « proprietà »). Precisamente dobbiamo richiamare il comma primo dell'art. 820, secondo il quale « Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere », nonché la parte iniziale del comma primo del successivo art. 821, per la quale « I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri ».

Non avremmo dubbi a considerare i prodotti spontanei del sottobosco come frutti naturali, e tali ci pare possano ritenersi alla

stregua della generalità degli studiosi, che pure presentano varietà di atteggiamenti in ordine alla nozione di frutto naturale. Secondo la dottrina dominante, infatti, connotati caratteristici di essa sono il rispetto della destinazione economica della cosa, la conservazione della sua sostanza e la ricorrente periodicità del frutto, peraltro intesa non come regolare e perenne, ma, in modo relativo, quale potenziale rinnovabilità, anche se circoscritta nel tempo ed eventualmente impedita da eventi naturali.

Altri pone l'accento sul rapporto di derivazione dalla cosa-madre e sul carattere di bene nuovo, sottolineando la necessità che frutti e cosa-madre abbiano un'entità fisica e giuridica distinta (P. Barcellona).

Quanto all'acquisto dei frutti, secondo l'opinione corrente esso si ricollega al diritto di godimento sulla cosa-madre (proprietà o altro diritto reale o personale), e si configura come acquisto a titolo originario che ha luogo, di regola, al momento della separazione (art. 821).

E anche chi sottopone a critica tale opinione, osservando che la proprietà dei frutti si acquista per effetto del rapporto di gestione della cosa-madre, a prescindere dal titolo che giustifica e legittima il rapporto, precisa tuttavia che non si tratta di una conseguenza della gestione, giacché il titolo dell'acquisto non si identifica direttamente con l'attività rivolta alla produzione, e se possesso e periodo necessario alla produzione non coincidono, assume rilievo decisivo il rapporto di fatto con la cosa, nel senso che l'acquisto avrà luogo a favore di colui che si trova nel godimento diretto (P. Barcellona).

Dunque i frutti spontanei appartengono al proprietario della cosa-madre o al titolare di altro diritto reale o personale di godimento sulla medesima. Ci si può chiedere tuttavia se non sia possibile considerarli *nullius*, in quanto *res derelictae*, almeno nel caso in cui risulti certo che l'avente diritto non procederà alla raccolta, lasciandoli abbandonati sul terreno, ma la risposta deve essere negativa perché, salvo l'infrequente operare del caso, manca la separazione idonea ad attribuire ad essi la natura di cose mobili autonome rispetto alla cosa-madre e inoltre non è detto che nell'avente diritto sussista un vero *animus dereliquendi*, potendo egli rinunciare a raccogliarli, ad esempio, perché li ritiene indispensabili ad un certo equilibrio vegetativo o perché vuole arricchire il sottobosco o non ridurre le possibilità di nutrimento di certa fauna selvatica.

Non sono mancati tentativi dottrinali di considerare *nullius* i prodotti spontanei per altra via. In particolare deve menzionarsi quello recente di A. Germanò. Sulla base di una nozione di « frutti » come utilità che si ottengono attraverso un processo produttivo, come beni nuovi che fanno capo con un nesso di derivazione causale, inteso in senso economico, ad una cosa-madre, la quale non è goduta come fonte immediata di utilità finali ma è utilizzata come bene strumentale, l'autore giunge ad affermare che i prodotti spontanei non sono giuridicamente « frutti » naturali, non appartengono al proprietario della cosa-madre, ma sono mere *res nullius*.

La tesi, per quanto suggestiva, non persuade. A parte una più approfondita disamina, che in questa sede non è possibile, basterà ricordare che l'art. 820 c.c. esclude la necessità del concorso dell'opera dell'uomo alla produzione dei frutti e che manca nel nostro ordinamento la figura dei c.d. frutti industriali, di cui una traccia restava nell'art. 1661 del codice civile del 1865, alla stregua del quale i frutti del fondo, tanto naturali, quanto industriali, si dividevano per metà tra locatore e mezzaiuolo. L'autore è cosciente di tale difficoltà quando osserva che non intende riportare in auge la distinzione tra frutti naturali e industriali, ma non è molto chiara la spiegazione successiva secondo cui, per la nozione di frutto in senso giuridico, è necessario che la produzione della *res* nuova sia in qualche maniera inserita nella gestione della cosa-madre da parte di chi ne ha diritto, reale o personale. A parte che non sempre è facile distinguere tale inserimento dal concorso dell'opera dell'uomo di cui parla il codice, è pressoché impossibile che di esso i terzi abbiano conoscenza sicura, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della certezza dei rapporti giuridici. Dal non inserimento nella gestione, infatti, dipenderebbe, per i prodotti spontanei, la qualità di *res nullius*, e quindi la possibilità di acquisto per occupazione da parte dei terzi, il tutto in un momento in cui il bene non ha ancora natura mobiliare, ma è semplicemente parte della cosa-madre da cui ancora non è separato. Né può tacersi che nulla l'art. 820 richiede per i frutti, oltre la provenienza diretta dalla cosa-madre e che inoltre, dinanzi al principio della pienezza e della esclusività del dominio entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, di cui all'art. 832 c.c., non sembra facile pensare a una così vistosa decurtazione del diritto di proprietà, quale la sottrazione al *dominus* dell'appartenenza dei prodotti spontanei della cosa, senza

un espresso supporto normativo. Ancora deve aggiungersi, per quanto possano valere le considerazioni metagiuridiche, che non si vede in alcun modo l'opportunità di reintrodurre forme di godimento promiscuo dei beni, quando si noti che l'esclusività del godimento della terra, voluta dalle istanze giuridiche del pensiero illuministico, è alla base del moderno progresso agricolo e di qualsiasi possibilità di razionale utilizzazione economica dei terreni. E in tal senso risulta costantemente orientato l'ordinamento, che con l'art. 956 c.c. esclude la c.d. superficie vegetale, e con varie disposizioni di leggi successive al codice giunge all'eliminazione delle concessioni separate del suolo e del soprassuolo.

Il riconoscimento del diritto del proprietario e degli altri soggetti che da lui traggono il godimento del bene, è confermato anche dalle norme del codice sulla chiusura e sul diritto di accesso al fondo. L'art. 841, infatti, riproponendo un principio introdotto dal *code Napoleon*, come strumento per sovvertire la situazione prerivoluzionaria, attribuisce al proprietario la possibilità di chiudere in qualunque tempo il fondo e gli artt. 842 e 843 (ma nello stesso senso possono richiamarsi anche gli artt. 896, 924 e 925), regolano il diritto di accesso da parte di terzi, rendendolo possibile con limiti e cautele solo in casi determinati, e così lasciano dedurre che in tutti gli altri casi l'accesso non è consentito. E se il proprietario chiude il fondo o vieta l'accesso al medesimo, la raccolta di frutti spontanei da parte di terzi risulta a maggior ragione preclusa.

Si può dunque concludere che i prodotti spontanei appartengono al proprietario, che può escludere dalla sua terra chiunque voglia raccogliervi, salvo naturalmente che il diritto di godimento della terra sia attribuito ad altri, nel qual caso l'utilizzazione esclusiva nei confronti dei terzi è garantita a costoro.

Accanto al godimento esclusivo, va riconosciuto anche il diritto al risarcimento dal danno per le raccolte abusive, diritto di cui è importante l'affermazione in linea di principio, anche se in pratica il confronto tra costi e risultati normalmente scongiurerà di perseguirlo.

Accanto a quella civile vi è anche una tutela penale. La raccolta di prodotti spontanei può integrare la fattispecie sia del furto comune (art. 624 c.p.), sia del furto minore di cui all'art. 626, n. 3, c.p. (c.d. spigolamento abusivo, consistente nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto). In concreto, tuttavia, o perché l'avente di-

ritto non procede ad alcuna raccolta, o perché può riuscire difficile riscontrare operazioni di raccolta in relazione alle quali individuare un momento di avanzata ma non compiuta esecuzione (cui il legislatore si riferisce nel citato art. 626, n. 3, pensando forse soltanto a prodotti coltivati), l'ipotesi che può ricorrere con maggiore frequenza sembra quella del furto comune.

3.2.2. Non è mancato il tentativo di legittimare l'appropriazione di frutti spontanei da parte di terzi, tenendo conto del diffuso costume di raccolta su terra altrui ed individuando in esso un uso normativo.

È noto che l'uso normativo possiede forza coattiva, ponendosi come fonte, da un lato, di diritti soggettivi perfetti, e dall'altro, di doveri sottoposti a sanzione. Che un uso normativo consenta la raccolta di frutti spontanei su fondi altrui, significa in concreto che *quivis de populo* ha diritto di recarsi sulla terra di altri ad appropriarsi di quei frutti senza che il proprietario (o altro avente diritto) possa impedirlo. È noto altresì che il nostro ordinamento riconosce espressamente la consuetudine tra le fonti del diritto (art. 1, disposizioni sulla legge in generale), ma la subordina comunque alla norma scritta, disponendo nel successivo art. 8 che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto siano da essi richiamati e che le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto. E l'opinione corrente, accanto alle consuetudini richiamate, ritiene valide anche quelle c.d. *praeter legem*, che regolano materie in cui mancano norme di legge o di regolamento, ma non ammette l'efficacia degli usi in contrasto con tali norme. Ciò posto, se teniamo conto delle disposizioni sopra richiamate in materia di frutti naturali e di accesso ai fondi altrui, nonché di quella, pure richiamata, dell'art. 832, sul contenuto del diritto di proprietà, ci pare di poter concludere che nel nostro ordinamento non c'è posto per consuetudini normative di raccolta di frutti spontanei su fondi altrui, giacché si tratterebbe di consuetudini *contra legem* in materia integralmente regolata.

Non dimentichiamo che autorevolissima dottrina, in un significativo scritto sul sistema delle fonti e il diritto di proprietà, cerca di sostenere posizione diversa (R. Sacco), ma, dinanzi alle citate disposizioni in materia di gerarchia delle fonti, le argomentazioni addotte non ci paiono persuasive. In particolare non ci pare soste-

nibile che la legge non possa risolvere un conflitto che la trascende in quanto sorge tra essa medesima e un'ulteriore forza dinamica estranea; se è vero, infatti, che la legge e il comportamento del corpo sociale costituiscono forze distinte, talora in contrasto fra loro, sul piano formale non si vede l'impossibilità che l'una si dichiari superiore all'altra per realizzare, con la certezza del diritto, un determinato ordine del vivere civile. E se la legge non riflette a sufficienza le esigenze del corpo sociale, non per questo cesserà di avere efficacia fino a quando, attraverso le forze politiche, i diversi orientamenti del corpo sociale potranno imporsi ed essere tradotti in nuove norme. Né maggior pregio ha l'osservazione che il corpo delle regole consuetudinarie potrebbe considerarsi operante perché implicitamente riconosciuto dalle leggi sulle piante officinali, sulla camomilla e sulla digitale. A parte il fatto che, ove ci fosse, il riconoscimento opererebbe solo per i settori specifici cui le leggi fanno riferimento, in realtà, come già si è notato, esse non si preoccupano di legittimare gli atti di raccolta in sede privatistica, ma di regolare gli aspetti pubblicistici del fenomeno. Per queste leggi ciò che conta è che le piante siano raccolte nel tempo giusto da persone esperte, e manipolate e commercializzate con il rispetto di precise garanzie, mentre resta sullo sfondo il titolo su cui si basa l'attività del raccoglitore. Ciò potrebbe trovare conferma in una precisa analisi di varie disposizioni che il breve spazio di queste note non consente.

In realtà la dottrina in esame non tiene conto di un dato di grande importanza, a nostro avviso idoneo a spiegare largamente il costume sociale di raccolta su fondi altrui e con questo le varie norme che lo presuppongono. Il riferimento è alla tolleranza degli aventi diritto sui frutti della terra, intesa come contegno consapevole di inerzia percepito dall'autore dell'abuso, secondo le comuni regole di esperienza, come non inibitorio. Per il suo concretarsi occorre la titolarità del diritto violato, accompagnata dalla scienza dell'altrui intrusione e dalla concreta possibilità di manifestare l'opposizione, mentre l'abuso deve essere simultaneo e non anteriore al *pacti* e inoltre continuato o di effetto permanente e non istantaneo.

L'inerzia deve protrarsi per un certo lasso di tempo, che risulta necessario al soggetto passivo come *spatium deliberandi* e la cui precisa durata soltanto l'esperienza della vita potrà stabilire. Oltre tale periodo di tempo, sembra giusto attribuire all'autore dell'abuso una sorta di aspettativa alla conservazione dei risultati utili dell'in-

trusione nella sfera altrui giacché, come nota la migliore dottrina, l'ordinamento non consente che la manomissione di un altrui bene disponibile, attuata in modo continuativo o progressivo sotto gli occhi o comunque a scienza del soggetto passivo, possa indefinitamente, cioè a seconda del suo mero arbitrio, essere oggetto di reazione o di sopportazione. Così l'abuso risulta legittimato e non merita più tale qualifica né in sede civile, né in sede penale. Quanto a quest'ultima, in particolare, si realizza la causa oggettiva di esclusione del reato di cui all'art. 50 c.p., consistente nel consenso dell'avente diritto. E se per mancanza di qualche elemento costitutivo la tolleranza non sussista, ad esempio perché l'abuso avviene a insaputa del soggetto passivo mentre l'autore, in considerazione della tradizione del luogo o di altre circostanze, abbia fatto ragionevole ma erroneo affidamento sull'inerzia permissiva dell'avente diritto, la responsabilità penale sembra ancora da escludere in base all'art. 59 c.p., ultimo comma, relativo all'errore sull'esistenza di circostanze di esclusione della pena (con la precisazione che, non essendo prevista la figura colposa né del furto comune, né di quello minore di cui all'art. 626, n. 3, la responsabilità penale viene meno, anche se l'errore dipende da colpa).

Null'altro tuttavia la tolleranza consente, e in particolare non la continuazione dell'abuso, che non assurge a facoltà di azioni ulteriori, ma resta sempre un atteggiamento precario che il soggetto passivo può far cessare senza limiti e senza condizioni. Quanto al modo della cessazione, sarà senz'altro sufficiente una dichiarazione inibitoria del soggetto passivo o anche qualsiasi mezzo idoneo ad esternare a terzi la contraria volontà del titolare del diritto violato, come la recinzione del fondo o l'apposizione di idonei cartelli.

I dati della realtà sembrano variamente confortare questa costruzione. A parte l'indagine sullo stato psicologico dell'autore dell'abuso e del soggetto passivo, basterà ricordare l'assenza di reazione ove il soggetto passivo, modificando la destinazione del bene, concretamente faccia venir meno la produzione dei frutti oggetto di raccolta; e il presumibile dissolversi della prassi, sempre senza reazione, di fronte alla semplice chiusura del fondo, che costituisce manifestazione somma del *ius excludendi* e dismissione di tolleranza, mentre l'esistenza di un diritto di raccolta fondato su consuetudine dovrebbe renderla addirittura illecita, almeno ove essa renda impossibile o fortemente disagiata l'accesso al fondo.

Anche l'analisi delle raccolte camerali degli usi conferma il no-

stro assunto. Fra esse, pochissime presentano usi di libera raccolta su fondi altrui e il fenomeno talora è circoscritto da limiti o probabilmente riportato come semplice dato di fatto; peraltro la certezza che si tratti di usi normativi comunque manca, perché le raccolte camerali, come non impediscono che possano altrimenti accertarsi usi che in esse non compaiono, allo stesso modo non costituiscono prova inconfutabile dell'esistenza di un uso normativo e del suo preciso contenuto.

3.2.3. Occorre chiedersi, a questo punto, quali altre disposizioni, oltre quelle della legge ordinaria, possano incidere sulla raccolta di prodotti spontanei. Il tema è molto vasto, potendosi richiamare, ad esempio, leggi regionali o provinciali, prescrizioni di massima e di polizia forestale, ordinanze di sindaci, circolari e decreti prefettizi, regolamenti comunali di polizia rurale, e ad esso potranno dedicarsi solo pochi cenni, con qualche maggiore attenzione per la legislazione regionale.

Dei profili pubblicistici di quest'ultima già si è detto. Il potere di intervento sembra da riconoscere, sulla base delle materie assegnate alla potestà legislativa delle regioni e delle due province che ne dispongono, ferma naturalmente l'osservanza dei limiti di rispetto verso la legislazione dello Stato e l'interesse nazionale o di altre regioni, nonché degli altri limiti nascenti dall'ordinamento.

Quanto alle norme inferiori, nelle quali, come in quelle regionali, grande rilievo ha il profilo ecologico-ambientale, occorre vedere se vi sia compatibilità con la riserva di legge dell'art. 42, comma 2°, Cost., ricordando che si tratta di riserva relativa con cui viene demandata al legislatore ordinario la normazione su posizioni subiettive ritenute costituzionalmente rilevanti, salva la possibilità che la disciplina concreta sia attribuita alla pubblica amministrazione, purché la legge ordinaria contenga elementi e criteri idonei a delimitarne chiaramente la discrezionalità.

È da richiamare tuttavia l'osservazione di dottrina già sopra citata (R. Sacco) secondo cui, fuori dei diritti tipici espressamente garantiti con norme cogenti o comunque di rango legale, e perciò inattuabili dai regolamenti, le facoltà del proprietario rientrano nel generico diritto di godere dell'art. 832 c.c., che, in base all'interpretazione storica, va inteso nel senso che i limiti alla proprietà possono essere stabiliti anche da regolamenti, come era espressamente previsto dal corrispondente art. 436 del codice civile abro-

gato, non potendosi appunto ammettere che il codice vigente abbia voluto potenziare la tutela del proprietario, sottraendolo alla capacità di incisione delle fonti regolamentari. Da questo punto di vista, la riserva di legge relativa circa i modi di godimento della proprietà sembra doversi attenuare, per divenire assai più elastica di quanto non risulti dalle indicazioni precedenti. E in questo senso sembra esprimersi la prassi. Sicché può concludersi con l'ammettere che le fonti minori, sulla base di una competenza anche generica, possano intervenire per regolare il fenomeno della raccolta dei frutti spontanei sul piano della tutela di interessi pubblici. Non altrettanto può dirsi quanto ai rapporti privati per i quali, a tacere di altre considerazioni, la posizione del proprietario è espressamente garantita da norme di rango legale.

Analoga soluzione a nostro avviso si impone anche con riguardo alle leggi regionali e provinciali.

È noto che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale è nel senso che la regolamentazione dei rapporti intersoggettivi di natura privatistica appartiene alla competenza istituzionale dello Stato, e ciò per esigenze di unità e di eguaglianza che possono essere salvaguardate solo se il potere di emanare norme in proposito è riconosciuto esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera collettività nazionale. È da ricordare, anzi, che con la sentenza n. 154 del 1972 la Corte ha ritenuto di dover affermare il carattere assoluto di tale esclusività, così modificando l'orientamento precedente con cui aveva riconosciuto alle regioni, in presenza di eccezionali situazioni locali e in vista della soddisfazione di pubblici interessi inerenti alle materie di loro competenza, il potere di legiferare in materia di diritto privato, purché con norme temporanee e in armonia con i criteri informatori della legislazione statale.

Di tale impostazione si può anche discutere e in realtà si è discusso, ma, a parte che sembra difficile misconoscerne la sostanziale fondatezza, occorre almeno prenderne atto nel valutare i contenuti della legislazione regionale. Ci pare insomma, per tener conto dei nostri problemi specifici, che l'eventuale contrasto fra le ricordate norme del codice sui frutti naturali e quelle delle leggi regionali sulla raccolta di prodotti spontanei, debba risolversi a favore delle prime, mentre meno ragionevole ci pare la posizione di chi trova conferma per una particolare lettura del codice nell'esigenza di renderlo compatibile con la normativa regionale (A. Germanò).

Ma, in realtà, come si atteggia tale normativa? Nella grande

maggioranza dei casi essa riconosce espressamente l'appartenenza del frutto spontaneo al proprietario o all'avente diritto di godimento sulla terra, o quanto meno è in armonia con tali principi. Come si è visto, anzi, talora giunge ad esentare il proprietario o l'avente diritto da alcuni limiti o comandi che, per essere ispirati ad esigenze pubblicistiche, dovrebbero avere portata generale.

Non mancano posizioni diverse, ma nella sostanza esse sono meno significative di quanto possa apparire a una prima lettura. Per limitarsi a riferimenti essenziali, giacché un'analisi minuta richiederebbe spazio eccessivo, la legge regionale toscana 8 novembre 1982, n. 82, pur animata dal significativo intento di favorire i cittadini per i quali la raccolta di prodotti secondari del bosco avvenga con l'intento di ottenere risultati economici, anche ad integrazione dei loro normali redditi (art. 11, comma 1°), non misconosce gli ostacoli che a ciò si frappongono. Da un lato, infatti, essa cerca una base di intervento nell'esistenza di consuetudini, come quando dichiara applicabili le agevolazioni e incentivazioni ai terreni anche di privata proprietà per i quali esista da parte dei legittimi proprietari la consuetudine dell'ammissione di estranei alla raccolta (art. 11, comma 2°, parte finale, e la *consuetudine di ammettere*, anziché ad un uso normativo, fa pensare ad una prassi di tolleranza), o riconosce le agevolazioni, limitatamente ai territori montani, a tutti i residenti in comuni o in frazioni di comuni montani in zone boschive, nei quali si possa individuare una consuetudine di interesse economico, connessa alla raccolta dei prodotti secondari del bosco da parte della generalità degli abitanti [art. 12, comma 1°, lettera *b*), dove può anche dubitarsi che il legislatore pensi a qualcosa di diverso dagli usi civici, utili o minori, di cui sopra si è detto]. Né può dimenticarsi la disposizione di portata generale contenuta nell'ultimo comma dell'art. 18, secondo cui, nelle zone ove si manifestino estesi fenomeni di interdizione della raccolta ad estranei, da parte degli aventi titolo, attraverso la tabellazione dei fondi, gli enti locali preposti all'attuazione della legge curano iniziative dirette a realizzare intese fra tutti gli interessati, per l'attuazione di scopi espressamente indicati.

Pure nella legge umbra 27 giugno 1983, n. 21, si fa riferimento ai residenti in frazioni di comuni o in comuni montani in zone boschive, che per consuetudine siano portatori di interesse economico connesso alla raccolta dei funghi, al limitato scopo di dichiarare per loro non operante, come già per i proprietari e per gli altri

aventi diritto sul fondo, il limite quantitativo di raccolta giornaliera di funghi (art. 2, comma 5°).

La legge provinciale di Bolzano 12 dicembre 1984, n. 12, sempre in materia di raccolta di funghi, stabilisce all'art. 2 che i proprietari che intendono interdirla debbono delimitare, a loro cura e spese, il relativo territorio mediante l'apposizione di cartelli o tabelle, secondo modalità o procedure da stabilirsi nel regolamento di esecuzione. Non è dubbio che in tal modo si intenda imporre ai proprietari un onere di peso non indifferente, discutibilmente ignorando ogni altra modalità idonea ad escludere atteggiamenti di tolleranza, ma è altrettanto vero che si riconosce pienamente l'appartenenza ad essi dei funghi e il loro *ius excludendi* nei confronti di tutti i terzi.

Più grave incisione nella sfera del *dominus* emerge nelle leggi della regione Marche, 14 dicembre 1982, n. 46, sulla tutela e valorizzazione dei funghi epigei e dei tartufi, e della regione Liguria, 3 maggio 1985, n. 30, sulla disciplina della raccolta dei funghi spontanei. Entrambe riecheggiano, salvo differenze di dettaglio, la vecchia disciplina in materia di tartufi, della legge nazionale 17 luglio 1970, n. 568, affermando la libertà di raccolta nei boschi naturali e nei terreni incolti e consentendone la riserva al proprietario attraverso il sistema della tabellazione. La legge ligure inoltre, sempre traendo spunto dalla vecchia legge nazionale sui tartufi, ma con non lievi differenze, si occupa di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa (ma questa locuzione finale non è certo molto perspicua).

In base a quanto già sopra osservato, e salvo la parte che trova supporto nella disciplina nazionale sui tartufi, che presenta natura speciale rispetto a quella generale del codice, operante per tutti gli altri prodotti spontanei, nutriamo seri dubbi sulla legittimità di queste discipline privatistiche.

3.3. Se le citate leggi sulle piante officinali, sulla camomilla e sulla digitale non toccano i profili dell'appartenenza e della legittimazione alla raccolta, specificamente di tali profili si occupa, unica nel nostro sistema, la già ricordata legge 16 dicembre 1985, n. 752, che si pone come legge-cornice per gli interventi regionali in materia di tartufi.

Trascuriamo naturalmente le disposizioni sull'individuazione dei tipi destinati al consumo (art. 2), sull'abilitazione alla raccolta e sulla relativa tassa di concessione (artt. 5 e 17), sulle modalità tecniche e sui calendari di raccolta (artt. 5 e 6), sulle modalità di lavorazione e di commercializzazione (artt. 7-14), nonché sulla vigilanza per l'applicazione della legge e sulle sanzioni (artt. 15-18), per concentrare l'attenzione sul problema della legittimazione alla raccolta (artt. 3 e 4).

Come già nella legge del 1970, nulla è innovato quanto alle richiamate disposizioni in materia di usi civici, e su questo punto non possiamo che rinviare alla precedente trattazione. Fuori di tale settore si afferma il principio che la raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Si attribuisce poi la proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie, coltivate o controllate (proprietà estesa a « qualunque specie », cioè anche a quelle cui non risulti principalmente rivolta la costituzione delle tartufaie), a tutti coloro che le conducano, purché le tartufaie siano delimitate da apposite tabelle, con la scritta in stampatello ben visibile da terra « Raccolta di tartufi riservata », poste sul confine ad altezza dal suolo di almeno metri 2,5, visibili da ogni punto di accesso e distanziate in modo che da ognuna di esse sia visibile la precedente e la successiva. Per tartufaie controllate si intendono quelle naturali migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene, mentre coltivate sono quelle impiantate *ex novo*. Le attestazioni circa tali qualifiche sono rilasciate dalle regioni a richiesta degli aventi titolo.

È prevista infine la costituzione di consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie, da parte dei titolari o dei conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole e forestali e in tal caso, ove i fondi siano contigui, la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato, cioè ai confini esterni del complesso dei terreni.

Le tabelle, sia per i fondi singoli, sia per quelli consorziati, non sono sottoposte a tassa di registro. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie.

Questa disciplina suggerisce varie osservazioni. In primo luogo, se fosse nel vero la dottrina più sopra discussa che ritiene *nullius* i prodotti spontanei, non sarebbe stata necessaria una disposizione apposita per affermare la libertà di raccolta dei tartufi, per di più

con riferimento a particolari categorie di terreni. Al contrario, si sarebbe dovuta precludere la raccolta libera per gli altri terreni, cioè per quelli coltivati e non boschivi. Di qualche interesse, poi, è un raffronto con la normativa precedente, da cui emerge un arretramento della posizione dei proprietari e degli altri aventi diritto sulla terra. Secondo la legge del 1970, infatti, la raccolta era libera, oltre che nei terreni incolti, nei soli boschi naturali, e inoltre il proprietario poteva riservarsela con la tabellazione in ogni caso e non nella sola ipotesi delle tartufaie.

Il riferimento alle tartufaie ci pare, per altro verso, molto significativo, in quanto consente di configurare anche per i prodotti spontanei un'attività in qualche modo assimilabile alla coltivazione, una forma embrionale di essa, consistente nel fatto che l'interessato non si limita a trarre dal terreno il prodotto, una volta che lo abbia trovato, ma in certa misura pone le premesse per la sua nascita e ne favorisce il naturale sviluppo in attesa di poterlo raccogliere. A questo scopo, infatti, destina il terreno arricchendolo o dotandolo *ex novo* di piante tartufigene.

Non a caso, dunque, la legge ricorre al concetto di coltivazione, e quindi evoca una forma, sia pure particolare, di impresa agricola, in cui le cure colturali sono ridotte al minimo (ma già molto ridotte esse sono nella silvicoltura rispetto alla coltivazione del campo), mentre la semplice raccolta di prodotti spontanei non è in alcun modo coltivazione, al più potendosi eventualmente considerare, come riconosce parte della dottrina, come attività connessa.

Non manca qualche problema interpretativo. Per l'indifferenziato riferimento della legge ad « aziende agricole e forestali », ci pare possano far parte di comprensori consortili anche terreni preclusi alla libertà di raccolta, in quanto coltivati o non boschivi. Nel comprensorio la raccolta spetterà esclusivamente ai consorziati (la legge del 1970 interveniva espressamente sul punto, ammettendovi anche i familiari dei soci), ma ciascuno di essi potrà operare nell'intero comprensorio, cioè anche al di fuori del terreno conferito al consorzio. Si avrà così l'acquisizione dei frutti spontanei da parte di soggetti estranei al godimento principale del bene, ma ciò pur sempre sulla base di un titolo, rappresentato dalla partecipazione al consorzio, e quindi in armonia con i principi del codice civile.

È da precisare, poi, in che misura la legge modifichi tali principi. A noi pare che nei terreni preclusi alla libertà di raccolta e in quelli consortili valga la regola dell'appartenenza del frutto spon-

taneo *iure soli*. Nei boschi e nei terreni incolti, per contro, sembra giusto riconoscere ai tartufi la natura di *res nullius*. Tale qualifica può stupire, in relazione al nostro sistema civilistico, per un frutto naturale non ancora separato, cioè costituente parte non autonoma della cosa-madre, e per di più nascosta in essa ed esternamente non visibile. Ma è innegabile la volontà della legge di consentire a chiunque sia riconosciuto idoneo sul piano delle capacità tecniche, la mobilitazione del prodotto che lo rende bene autonomo occupabile. Né si tratta dell'unica ipotesi di cosa incorporata in altra e non appartenente al proprietario di quest'ultima: si pensi al tesoro, per la parte spettante al casuale ritrovatore, o per l'intero, nel caso che riemerge un terzo proprietario (art. 932 c.c.), o alle cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826, comma 2°, c.c.).

La deroga esplicita al principio che regge nel diritto civile l'appartenenza dei frutti spontanei e la rottura del monopolio del proprietario, peraltro, si giustificano con l'esigenza della realizzazione di valori economici, quando l'inerzia del *dominus* li lascia inespresi; vi è inoltre l'opportunità di favorire soggetti tendenzialmente provvisti di modeste risorse, stimolandoli a restare in zone normalmente marginali, che sarebbero condannate a più profondo degrado in caso di ulteriori abbandoni. Né bisogna dimenticare che l'eccezione al principio vien fatta per terreni incolti o boschivi, nei quali la presenza del *dominus* è inesistente o molto ridotta, e per prodotti per i quali il *dominus* non affronta spesa né svolge attività, mentre il merito di porlo a disposizione del consumo sociale spetta al raccoglitore, sicché più difficile appare la giustificazione dell'appartenenza *iure soli*. Va osservato ancora che la breccia al monopolio del proprietario sembra fatta non già nel segno del ritorno ad antiche promiscuità di sfruttamento, per le quali mancherebbero oggi le stesse premesse economico-sociali, ma per favorire un'iniziativa economica, che può assumere anche natura imprenditoriale, e che si sovrappone all'inerzia degli aventi diritto ai frutti della terra (non è da dimenticare, al riguardo, che la raccolta richiede un certo grado di organizzazione e di capacità tecniche).

Quando tale inerzia manchi, sia pure con i limiti imposti dal riferimento al caso particolarmente qualificato delle tartufaie, e con l'onere non piccolo della tabellazione, la libertà di raccolta vien

meno e sembra ripristinato il principio generale dell'appartenenza al proprietario.

Ci parve possibile, in un commento alla legge del 1970, considerare ancora *res nullius* il prodotto, nonostante la tabellazione. Ma quella legge parlava soltanto di riserva della raccolta e non faceva, come quella vigente, espresso riferimento alla proprietà del prodotto; inoltre, ciò che più conta, la riserva attuale si fonda non su una pura inibizione ai terzi, ma su un principio di iniziativa economica, come quella richiesta per la costituzione e per il mantenimento delle tartufaie, sicché del tutto ingiustificata apparirebbe la considerazione del frutto come *res nullius*. La valorizzazione delle posizioni di attività, che costituisce intento generale della legge, viene in questo caso a rafforzare le aspettative connesse alla titolarità del dominio sulla terra, aspettative che sono espressamente riconosciute come tali in quanto, come già posto in evidenza, la proprietà è estesa a tutti i tartufi, quale che sia la loro specie.

CENNI BIBLIOGRAFICI

- A. ABRAMI, *La legge toscana sulla raccolta dei prodotti del sottobosco e salvaguardia dell'ambiente naturale*, in Riv. dir. agr., 1983, I, p. 560 ss.
- P. BARCELLONA, voce *Frutti*, c) *Diritto civile*, in Enc. dir., vol. XVIII, Milano, 1969, p. 204 ss.
- E. CASADEI, *Il regime giuridico di appartenenza dei funghi e dei frutti spontanei in genere*, Milano, 1974 e in Riv. dir. agr., 1974, I, p. 3 ss.
- E. CASADEI, voce *Raccolta di prodotti su terra altrui*, in *Raccolta sistematica degli usi agrari* diretta da E. Bassanelli e A. Carrozza, tomo I, Bologna, 1985, p. 195 ss. (estratto anticipato, Bologna, 1976).
- B. CAVALLO, *Note sul cosiddetto uso di fungatico*, in Riv. dir. agr., 1968, I, p. 421 ss.
- A. GERMANÒ, *La raccolta e commercializzazione dei «prodotti secondari» del bosco: (a proposito della legge regione Toscana 8 novembre 1982, n. 82)*, in Nuovo dir. agr., 1983, p. 549 ss.
- R. LUCIFREDI, *Note su taluni aspetti giuridici della raccolta dei funghi con particolare riguardo alle regolamentazioni amministrative*, in Savona economica, novembre 1969, p. 43 ss.
- L. MAZZA, *I prodotti del sottobosco tra diritto e consuetudine*, in Giur. agr. it., 1982, p. 135 ss.
- G. MORENO, *Aspetti giuridici della raccolta dei funghi*, in Savona economica, novembre 1969, p. 35 ss.
- L. MOSCO, *I frutti nel diritto positivo*, Milano, 1947.
- R. SACCO, *Il sistema delle fonti e il diritto di proprietà*, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1970, p. 435 ss. e, con qualche modifica, in *Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli*, vol. IV, Napoli, 1972, p. 239 ss.
- A. M. SALI, *Intorno al regime giuridico di appartenenza dei funghi*, in Giur. agr. it., 1978, p. 306 ss.